

**Sentenza:** 26 gennaio 2021, n. 22

**Materia:** consorzi, procedure concorsuali, liquidazione coatta amministrativa, ordinamento civile, norme processuali civili

**Parametri invocati:** artt. 3 e 117, II comma, lett. 1), Cost.; artt. 52, 201, 293, 294 R.D. 267/1942 (legge fallimentare) e art. 2221 c.c., come norme interposte

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale e in via incidentale, giudizi riuniti

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri **Rimettente:** Camera arbitrale presso ANAC

**Oggetto:** art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali)

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Enrico Righi

**Sintesi:**

Si tratta di un singolare giudizio vertente sulla legittimità costituzionale della norma della Regione Calabria rubricata in epigrafe, che prevede che il CORAP (Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive) sia assoggettato a liquidazione coatta amministrativa.

Oltre ad essere impugnata in via principale, la disposizione determina, tra l'altro, l'effetto di bloccare il giudizio *a quo*, da cui origina il ricorso incidentale, poiché la necessaria e rigida concorsualità della procedura di liquidazione coatta amministrativa risulta incompatibile con la natura consensualistica del giudizio arbitrale.

In entrambi gli atti di ricorso, si opina che norme come quella impugnata violino la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, II comma, lett. 1), Cost.). Nel ricorso incidentale viene evocato anche il parametro dell'articolo 3 della Costituzione, per una putativa disparità di trattamento, ingiustificatamente favorevole per il CORAP rispetto ad altri enti in dissesto.

La Corte ricorda che la procedura di liquidazione coatta amministrativa si applica solo nei casi previsti dalla legge ed il fatto che, a termini dell'articolo 2221 del codice civile, gli enti pubblici non siano soggetti alla ordinaria procedura di fallimento, non implica automaticamente che vadano soggetti alla liquidazione coatta amministrativa.

Trattandosi di istituto, quello della liquidazione, che comporta una rilevante deroga agli ordinari criteri di accertamento del debito e della responsabilità patrimoniale, solo la legge dello Stato può incidere in modo così rilevante sulle regole civilistiche e, di riflesso, processual civilistiche. La Corte cita un proprio precedente: la sentenza 25/2007.

Quanto precede, precisano i giudici, prescinde perfino dalla natura pubblica o meno dell'ente sottoposto a procedura concorsuale.

La Corte, dopo aver rilevato l'esistenza di una lacuna nell'ordinamento statale, per la mancanza di una normativa che, pur nell'uniformità del diritto civile nazionale, consenta alle regioni di fronteggiare speciali situazioni di particolare impatto territoriale, conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sub-iudice. Dichiarata assorbita la censura riferita all'articolo 3 della Costituzione.